



Azienda Speciale

“Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Pavia per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato”

REGOLAMENTO
DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI
NOTORIETA' NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO
INFERIORE AD € 40.000,00 DI CUI ALL'ART. 50 comma 1, lett. a) e b) D.lgs. n. 36/2023

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le modalità operative di esecuzione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.lgs. n. 36/2023, dagli operatori economici nell'ambito delle procedure di affidamento diretto dei contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 50 comma 1, lettere a) e b) del medesimo Decreto, di importo inferiore a € 40.000 (o diverso importo che dovesse in futuro essere individuato dalla normativa vigente), al netto dell'IVA.
2. La finalità del presente regolamento è assicurare i processi di verifica sulle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla stazione appaltante in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione a quanto disposto dall'art. 52 comma 1, D.lgs. n. 36/2023.
3. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia e correttezza dell'azione amministrativa nell'affidamento diretto dei contratti pubblici.

Art. 2 – Oggetto dei controlli

1. I controlli sono effettuati a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dagli operatori economici in ordine al possesso:
 - dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) del d.lgs. 36/2023;
 - degli altri requisiti eventualmente previsti da separate fonti normative, per particolari prestazioni;
 - dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del d.lgs. 36/2023;
 - di documentate esperienze pregresse idonee ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice,ai fini dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a € 40.000,00 al netto di IVA.

Art. 3 – Modalità di effettuazione dei controlli

1. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella misura di almeno il 20% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, eventualmente anche rese tramite DGUE;

- presentate nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000, con arrotondamento alla cifra superiore nel caso la prima cifra decimale sia pari o superiore a 5.
2. I controlli sono effettuati con periodicità semestrale, due volte all'anno, con riferimento alle dichiarazioni presentate nel semestre precedente.
 3. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale, entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, previa predisposizione di un elenco numerato progressivo delle determinazioni di affidamento di valore inferiore a € 40.000,00.
 4. L'Unità organizzativa preposta all'individuazione dei suddetti campioni semestrali è il RPCT, in presenza di almeno una seconda persona; l'Unità preposta all'esecuzione dei successivi controlli è l'Ufficio che ha disposto l'affidamento.
 5. Il complesso delle operazioni di sorteggio e successivo controllo, oltre al risultato delle verifiche effettuate, sono documentati con appositi verbali.
 6. È sempre facoltà del R.U.P. effettuare in relazione ai propri affidamenti:
 - la verifica in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione prima dell'adozione della determinazione di affidamento dell'appalto;
 - controlli su un campione più ampio rispetto a quello rappresentato al comma 1;
 - verifiche specifiche in forza degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 qualora sorgano dubbi in ordine alla loro veridicità.

Art.4 – Esiti delle verifiche

1. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, l'RPCT invierà al R.U.P. una nota interna con le risultanze acquisite in esito ai controlli, affinché il R.U.P. adotti i tempestivi provvedimenti di competenza.
2. Il R.U.P. dovrà instaurare, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti. A tal fine il R.U.P. invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.
3. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: “Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”.
4. Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il quale “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.
5. Il verbale contenente i risultati della verifica è trasmesso al R.U.P. designato nell'ambito del singolo procedimento.

Art. 5 Metodologia della verifica a campione

1. Dovendosi predeterminare annualmente la metodologia di controllo a campione ai sensi dell'art. 52 comma 1, D. lgs. n. 36/2023, le eventuali modifiche alle modalità di verifica saranno inserite tra le misure specifiche della Sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO approvato dall'Azienda Speciale, nell'ambito dell'aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, anche tenendo conto degli esiti dei controlli e di possibili necessità emergenti. Le eventuali modifiche potranno prevedere, a titolo esemplificativo, anche percentuali di campionamento differenziate per importo degli affidamenti, oppure per determinati ambiti di affidamento, in correlazione alle misure contenute nel PIAO – Sezione Rischi corruttivi e trasparenza.

Art. 6 – Validità, applicazione e fase transitoria

1. Il presente regolamento si applica a partire dal 1° gennaio 2025 e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.
2. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento, rimarrà applicabile quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento per l'acquisto di beni e servizi e sulla gestione delle spese economali", di cui alla deliberazione n. 48/2023, saranno considerate le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D. lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a € 40.000,00 affidate a partire dal 01/01/2025.

Art. 7 – Trattamento di dati personali

1. I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle informative, rese disponibili sul sito <https://www.atopavia.it/privacy/>